



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PEANO"
Traversa II Fontanelle, 2 A- 85052 MARSICO NUOVO (PZ)
C.M. PZIS01900C– C.F.80006310769 -Codice univoco:UFGRZ9



Sede Associata **LICEO STATALE – MARSICO NUOVO (PZ)**

Indirizzi: liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Linguistico

Traversa II Fontanelle, 2 A – 85052 MARSICO NUOVO (PZ) – Tel. 0975342102 – C.M. PZPS01901V

Sede Associata: **LICEO STATALE – VIGGIANO (PZ)** –Indirizzi: Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane

Via Aldo Moro,71 – Tel. 0975 61083 – C. M. PZPC01901Q



www.liceimarsicoviggiano.edu.it



Peo: pzis01900c@istruzione.it



Pec: pzis01900c@pec.istruzione.it



I.I.S. "G. PEANO"
MARSICO NUOVO (PZ)
PZIS01900C

Prot. 0005027 del 30/05/2025

II-1 (Uscita)

L'I.I.S. "G. PEANO DI MARSICO NUOVO

- VISTA** la legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", come modificata dall'art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (nel seguito, Legge);
- VISTE** le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;
- VISTO** l'art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- CONSIDERATO** che la scuola ha una funzione educativa di notevole importanza per la formazione e la crescita umana dei futuri cittadini fondata sul riconoscimento dei diritti della persona tra i quali la dignità, la libertà, il rispetto e che pertanto la sua azione educativa è finalizzata, oltre che alla realizzazione di un clima sereno che favorisca l'apprendimento e una serena convivenza scolastica, anche alla prevenzione e al contrasto di comportamenti che ostacolano i processi di sana convivenza, con particolare riferimento a dinamiche di bullismo e cyber-bullismo.

ADOPTA

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il Codice interno di per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Art. 2 Definizioni e caratteristiche del fenomeno

Bullismo

Definizione Legge 70/2024: ***“Per «Bullismo» si intendono l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”;***

Il termine bullismo è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un'altra” ⁽¹⁾.

Pertanto intendendo evidenziare qui di seguito le caratteristiche essenziali del fenomeno, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- a) l'intenzionalità dell'azione: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- b) la ripetitività dell'azione: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo;
- c) la disparità di forze: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo;
- d) l'isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione;
- e) l'offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica.

Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- bullismo fisico, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- bullismo verbale, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente;
- bullismo relazionale, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- bullismo sessuale, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- bullismo discriminatorio, ogni qualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).

Cyberbullismo

Il cyberbullismo, secondo la legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, nell'art. 1, comma 2, è ***“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione,***

¹ Olweus D., *Bullying at school. What we know and what we can do*, Blackwell Publishers, Oxford, 1993.

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Pertanto, è da considerarsi cyberbullismo ogni azione aggressiva, intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando i mezzi elettronici nei confronti di una persona che non si può difendere.

L'attacco alla vittima viene facilitato ed ampliato dalla tecnologia. Infatti alle tre caratteristiche distintive (Intenzionalità, Squilibrio di potere, Ripetizione) se ne aggiungono altre che potenziano la sofferenza arrecata alla vittima, con un'intensificazione del senso di impotenza, che spinge alle volte a gesti estremi, come il suicidio:

- a) Anonimato (deresponsabilizzazione);
- b) Facilità d'accesso (senza spazio e senza tempo; la prepotenza on line può raggiungere la vittima in qualsiasi posto e in qualsiasi momento);
- c) Permanenza nel tempo;
- d) Rapida diffusione ad un pubblico ampio (piazza virtuale).

Può essere scritto-verbale (con offese, insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati sui siti social network o telefonate), visivo (diffusione di foto o video in situazioni intime, violente o spiacevoli riprese con il cellulare e diffuse sui siti Web e social network), di esclusione (escludere qualcuno dalla comunicazione on-line e dai gruppi), di impersonificazione (furto, appropriazione, uso, rivelazione ad altri, di informazioni personali, come credenziali di accesso all'account email, social network, furto di identità).

Gli atti di cyberbullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- Cyberbullismo diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS, messaggi WhatsApp, messaggistica istantanea FB, Instagram e TikTok, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- Cyberbullismo indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

Si evidenziano di seguito i segnali che una potenziale vittima di cyberbullismo può manifestare:

- appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva; Il suo rendimento scolastico peggiora.

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

Denigration	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
Cyberstalking	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
Trickery (inganno)	Ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
Hate speech	"Incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
Grooming	Dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura, rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012)
Happy Slapping	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.
Body Shaming	Consiste nel far vergognare qualcuno del proprio corpo, l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona.

Art. 3 Profili tipici dei soggetti coinvolti

Soggetti	Caratteristiche
Bullo	Soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed autoaffermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.
Vittima	Soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.
Sostenitori del bullo	Soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, la cui funzione è colmare la scarsa considerazione di cui godono. "Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa" (Così Greco T., <i>Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno del mobbing</i> , Giuffrè Editore, Roma, 2009.)
Spettatori passivi	Soggetti che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
Spettatori attivi o difensori	Soggetti che assistono ad episodi di prevaricazione o aggressione (dal vivo o online) e scelgono di intervenire in qualche modo per contrastare l'ingiustizia o sostenere la vittima.

Art. 4 Iniziative educative di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo.

Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

La Scuola mette in atto iniziative che favoriscano la diffusione di una cultura solidale e di aiuto reciproco tra gli studenti, sollecitando gli stessi ad intercettare e denunciare ai propri docenti quanto da essi osservato. Tuttavia, parallelamente ad un percorso di prevenzione, la Scuola osserva le prescrizioni normative del presente Codice.

Art. 5 Violazioni di legge

5.1 La violazione dei principi fondamentali della Costituzione

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare, le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli (art. 2).

Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psicofisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile (Art. 3).

Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima (articolo 15 Cost).

Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando) - Articolo 30 Cost.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti (Articolo 34 Cost.)

5.2 La violazione della legge penale

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo:

Art. 595: Diffamazione

art. 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata

art. 612: Minaccia

art. 595: Diffamazione aggravata

art. 660: Molestia o disturbo delle persone

art. 612 bis: Atti persecutori
art. 610: Violenza privata
art. 494: Sostituzione di persona
art. 581 Percosse
art. 600 ter: Pornografia minorile
art. 582: Lesioni personali
art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 590: Lesioni personali colpose
art. 616: Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
art. 624: Furto
art. 629: Estorsione
art. 414: Istigazione a delinquere
art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio
art. 635: Danneggiamento alle cose

La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile.

5.3 La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili. Tale precisazione completa il quadro normativo ma non ricade sulla competenza della scuola che si limita a segnalare il caso alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 6. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La comunità scolastica ha un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ecco gli obblighi e le responsabilità principali, basati sulle normative e le buone pratiche:

Promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo: La scuola deve creare un contesto in cui tutti gli studenti si sentano rispettati e tutelati, favorendo il rispetto delle diversità e l'uguaglianza.

Sensibilizzare e formare studenti e personale: È importante organizzare attività di sensibilizzazione, incontri e percorsi educativi per informare su cosa siano il bullismo e il cyberbullismo, e sui loro effetti dannosi.

Implementare politiche e protocolli di intervento: La scuola deve adottare procedure chiare per riconoscere, segnalare e intervenire tempestivamente in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo, coinvolgendo tutto il personale scolastico.

Coinvolgere le famiglie: È responsabilità della scuola collaborare con le famiglie, informandole e coinvolgendole nelle azioni di prevenzione e contrasto.

Monitorare e vigilare: La comunità scolastica deve mantenere un'attenta vigilanza sui comportamenti degli studenti, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, per individuare tempestivamente situazioni di rischio.

Favorire il rispetto delle norme: È fondamentale che la scuola promuova il rispetto delle regole e delle norme di comportamento, e che applichi sanzioni adeguate in caso di comportamenti scorretti.

Formare il personale scolastico: Gli insegnanti e il personale devono essere formati per riconoscere i segnali di bullismo e cyberbullismo e per intervenire correttamente.

Promuovere una cultura della legalità e del rispetto: La scuola deve educare gli studenti ai valori della legalità, del rispetto reciproco e della responsabilità digitale.

In sintesi, la responsabilità della comunità scolastica è di creare un ambiente protetto, informato e rispettoso, intervenendo prontamente e in modo coordinato per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.

6.1. Compiti delle figure coinvolte nelle azioni di prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo

Il Dirigente scolastico

- organizza il Team per l'Emergenza
- nomina il referente del bullismo e cyberbullismo e lo informa delle segnalazioni pervenute per coordinare le azioni;
- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità)
- promuove azioni di prevenzione
- informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo
- venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di atti di bullismo e/o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi;
- promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori coinvolti, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe in percorsi di mediazione scolastica.
- Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e ulteriormente modificato dalla legge 197/2022.

- Quando la notizia di reato è perseguibile d'ufficio, e non a querela di parte il DS dovrà sporgere immediatamente denuncia agli organi di polizia giudiziaria o postale competenti per territorio.
- In presenza di condotte riconducibili a fenomeni gravi o sistematici di bullismo e cyberbullismo la scuola informa la famiglia delle possibili tutele previste dalla legge inclusa la possibilità di presentare istanza di ammonimento ai sensi dell'art.3 della legge 71/2017

Il referente scolastico

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo e per l'Emergenza d'Istituto

Il Team Antibullismo e per l'Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, devono prevedere un Team Antibullismo e per l'Emergenza.

Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team è coordinato dal dirigente scolastico o dal referente.

Esso:

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria;
- riceve la "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale; in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento al dirigente scolastico all'Autorità giudiziaria.

Il tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

Il collegio dei docenti

- predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali.

- predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

I docenti e il Consiglio di Classe

- segnalano al Dirigente, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta, eventuali atti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.
- Intervengono a fronte di comportamenti sanzionabili applicando quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo

Le famiglie

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;
- sono attente al comportamento dei propri figli;
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto di corresponsabilità"
- conoscono il regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e dal Codice del bullismo e cyberbullismo;
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

- Conoscono e rispettano il Regolamento di Istituto e il Codice del bullismo e del cyberbullismo;
- sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima;
- Partecipano alle attività di prevenzione e di monitoraggio
- Denunciano episodi di cui vengano a conoscenza.

Art. 7 Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo

La prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo vengono implementate dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

Per intercettare eventuali situazioni di disagio personale, la scuola somministra agli studenti con cadenza periodica questionari anonimi attraverso cui gli studenti possono segnalare situazioni di disagio o comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio alle famiglie, con le stesse modalità, atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica in percorsi di educazione civica ed educazione alla legalità.

Di seguito si riportano alcuni dei principali interventi di natura educativa che sarà possibile attivare:

- l'istituzione della "giornata del rispetto", il 20 gennaio, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione
- partecipazione alla "giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo" il 7 febbraio.
- incontri con la Polizia postale
- promozione di una rete di scuole per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo
- promozione di progetti e di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali (psicologi, pedagogisti, avvocati, etc..) e di Associazioni impegnate nel contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. I momenti formativi sono estesi alle famiglie, ai docenti e alle scuole che aderiscono alla rete.
- potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica "Contrasto al bullismo e al cyberbullismo", rivolto prioritariamente al biennio e da estendere alle classi in cui emergono criticità, a cura dei docenti curricolari.

Art. 8. Le sanzioni disciplinari scolastiche

Si rammenta che la Costituzione italiana, dopo avere affermato il principio di personalità della pena, stabilisce che le pene devono essere proporzionate e tendere alla rieducazione del reo.

La medesima Costituzione statuisce, inoltre, il principio di riserva di legge penale, ai sensi e per gli effetti del quale solo la legge o altro atto normativo a questa equiparato può determinare reati e pene; e il principio di legalità, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

L'art. 1, c.p., conferma immediatamente quest'ultimo principio.

Lo stesso codice penale afferma il principio di irretroattività della legge e il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo. Ed inoltre il principio di obbligatorietà della legge penale, di presunzione di conoscenza della legge penale, della riserva di codice e di proporzionalità della pena.

È noto che l'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti, rinviando ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche quanto all'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e alle relative sanzioni.

Posto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, il succitato art. 4 statuisce, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento sopra richiamati, quanto segue:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- la responsabilità disciplinare è personale
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni

- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le infrazioni sotto riportate in tabella, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo, se opportunamente accertate, vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente regolamento di disciplina d'istituto.

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Ammonizione verbale Ammonizione scritta Nota disciplinare Sospensione da 1 a 15 giorni, in proporzione alla gravità del fatto.	Docente DS C.d.C.
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	In caso di recidiva o condotta aggravata o ritenuta particolarmente grave: nota disciplinare e sospensione superiore a 15 giorni, in proporzione alla gravità del comportamento	C.d.I

Bullismo fisico e/o verbale	Aggressione <i>fisica</i> e/o Aggressione verbale	Ammonizione verbale Ammonizione scritta Nota disciplinare Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni, in proporzione alla gravità del fatto. In caso di recidiva o condotta aggravata o ritenuta particolarmente grave: nota disciplinare e sospensione superiore a 15 giorni, in proporzione alla gravità del comportamento	Docente DS C.d.C. Consiglio d'Istituto
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Ammonizione verbale Ammonizione scritta Nota disciplinare Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni, in proporzione alla gravità del fatto. In caso di recidiva o condotta aggravata o ritenuta particolarmente grave: nota disciplinare e sospensione superiore a 15 giorni, in proporzione alla gravità del comportamento	Docente Referente bullismo e cyberbullismo DS C.d.C. C.I. C.I.
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 15 giorni, in proporzione alla gravità del caso. In caso di recidiva o condotta aggravata o ritenuta particolarmente grave: nota disciplinare e sospensione superiore a 15 giorni, in proporzione alla gravità del comportamento	Docente DS C.d.C. C.I.
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 15 giorni, in proporzione alla gravità della condotta. In caso di recidiva o condotta aggravata o ritenuta particolarmente grave: nota disciplinare e sospensione superiore a 15 giorni, in	Docente DS C.d.C. C.I.

		proporzione alla gravità del comportamento	
Violazione della Netiquette	Oltraggio al codice di comportamento da seguire in internet per interagire in modo rispettoso con altri utenti	Richiamo verbale Nota disciplinare Sospensione da 1 a 15 giorni, in proporzione alla gravità della condotta. In caso di recidiva o condotta aggravata o ritenuta particolarmente grave sospensione superiore a 15 giorni, in proporzione alla gravità del comportamento	Docente DS CdC
Intrusione nella rete della scuola e suo uso improprio	Accesso a contenuti pornografici o a dati riservati della scuola tramite dispositivi informatici della scuola	Ammonizione verbale Ammonizione scritta Nota disciplinare Segnalazione alla polizia postale Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni Se la condotta è reiterata e/o aggravata e/o ritenuta gravissima sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, proporzionalmente alla gravità della condotta.	Docente – DS- C.d.C. C.d.I.
Per le tipologie di cyberbullismo indicate nella colonna seguente:	<i>Flaming</i> <i>Harrassment</i> <i>Cyberstalking</i> <i>Trickery</i> <i>Hate speech</i> <i>Hate speech</i> <i>Happy Slapping</i> <i>Sexting</i> <i>Body shaming</i>	Ammonizione verbale, ammonizione scritta, nota disciplinare, sospensione da 1 a 15 giorni. Se la condotta è reiterata e/o aggravata e/o ritenuta gravissima sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, proporzionalmente alla gravità della condotta.	Docente DS CdC C.d.I.

Tutte le volte che si verificheranno episodi come quelli descritti in tabella, saranno convocati i genitori/tutori dello/a studentessa artefice dell'atto di bullismo/cyberbullismo per comunicazioni riguardanti l'episodio e la condivisione di un percorso educativo da realizzare nel periodo di eventuale sospensione (intervento psicologico, lavori socialmente utili, risarcimento eventuali danni materiali, ecc.). La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione approfondita sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente responsabile dell'atto sanzionato sarà invitato a formulare le proprie scuse alla

parte lesa. I Consigli di classe si riservano di deliberare nei casi più gravi anche l'esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione o altro.

I periodi di sospensione prevedono l'obbligo di frequenza e la partecipazione da parte dello/a studente/ssa ai percorsi educativi deliberati dal Consiglio di classe.

Le sanzioni, se non determineranno cambiamenti significativi nel comportamento, avranno una ricaduta negativa sul voto di comportamento e di Educazione civica, con le conseguenze che questo comporta ai sensi della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati" e decreti attuativi.

Art. 9. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo

Per garantire un intervento efficace e giusto, la gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo si articolerà in quattro fasi:

1. Segnalazione

Possono effettuare la prima segnalazione:

- Studenti
- Genitori
- Docenti
- Referenti del team antibullismo
- Chiunque venga a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo

La segnalazione va fatta al dirigente scolastico o al referente del Tam antibullismo

2. Valutazione dell'episodio

L'episodio segnalato sarà valutato da:

- Il Dirigente scolastico
- I referenti del team antibullismo
- Il consiglio di classe

3. Gestione del caso e attribuzione della sanzione

Dopo aver valutato attentamente la situazione, si procederà alla gestione del caso e all'attribuzione di eventuali sanzioni, seguendo le indicazioni della tabella delle sanzioni (allegata o consultabile separatamente).

4. Determinazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni saranno comminate dopo un'attenta analisi del caso dagli organi competenti, ascoltando tutte le parti coinvolte e applicando criteri di buon senso, equilibrio e rispetto. Le sanzioni saranno determinate in modo equo e proporzionato alla gravità dell'episodio.

Art. 10. Riferimenti normativi

Normativa Scolastica

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS. ➤ Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

Il Presente Codice è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 44 nella seduta del 28 maggio 2025.

Questionario di monitoraggio rivolto agli studenti

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti.

Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi.

Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.

*Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano **ripetutamente ed intenzionalmente** in uno dei seguenti modi:*

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.

- 1) Sei:
 - a) Maschio
 - b) Femmina
- 2) Frequenti la classe:
 - a) Prima
 - b) Seconda
 - c) Terza
 - d) Quarta
 - e) Quinta
- 3) Indica la sede del liceo presso cui sei iscritto/a:
 - a) Sede di Marsico Nuovo
 - b) Sede di Viggiano
- 4) Ti è capitato di subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?
 - a) Mai.
 - b) Solo una volta o due.
 - c) Diverse volte.
 - d) Durante tutto l'anno scolastico.
- 5) Nel corso di questo anno scolastico sei stato picchiato?
 - a) Mai

- b) Qualche volta
- c) Spesso

6) Sei stato offeso?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

7) Sei stato preso in giro?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

8) Sei stato ignorato?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

9) Sei stato escluso dalle attività?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

10) Sei stato preso a calci e pugni?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

11) Sei stato spinto o strattonato?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

12) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

13) Sei stato insultato?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

14) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

- a. Mai.
- b. Solo una volta o due.
- c. Diverse volte.
- d. Durante tutto l'anno scolastico.

15) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

- a) Si
- b) No.

16) Se si, in che forma?(puoi scegliere più opzioni)

- a) Offese verbali
- b) Esclusione dal gruppo
- c) Aggressioni fisiche
- d) Furti o danneggiamenti di oggetti personali
- e) Altro.....

17) Hai mai assistito a episodi di cyberbullismo tra gli studenti della tua scuola?

- a) Sì
- b) No
- c) Non ricordo

18) Hai mai subito atti di cyberbullismo (offese o molestie on line) da parte di altri studenti della tua scuola?

- a) Mai
- b) Qualche volta
- c) Spesso

19) Se si, dove?

- a) Social network
- b) Gruppi chat
- c) Giochi on line
- d) Altro.....

20) Sai a chi rivolgerti in caso di bullismo e cyberbullismo?

- a) si
- b) no
- c) non so

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico oppure inviata tramite posta elettronica all'indirizzo riservato.

MODULO SEGNALAZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO

Quando usare il MODULO DI SEGNALAZIONE

Se hai subito, o anche semplicemente assistito, a comportamenti offensivi, aggressioni fisiche, prese in giro, isolamento dal gruppo che vedono coinvolti gli studenti del nostro istituto usa questo modulo

per segnalare tali comportamenti che potrebbero costituire anche un reato.

Usa il presente modulo per fatti che si sono verificati a scuola, sui social network o tramite messaggi e giochi online.

Come utilizzare il MODULO DI SEGNALAZIONE

Nella segnalazione puoi non riportare il tuo nome e cognome, ma per fare in modo che la Scuola possa intervenire con tempestività ti chiediamo di riportare quante più informazioni possibili.

Ricorda di specificare se le persone coinvolte sono studenti o adulti appartenenti all'ambito scolastico

Come utilizzare il MODULO DI SEGNALAZIONE

Puoi inviare il seguente modulo tramite posta elettronica all'indirizzo pzis01900c@istruzione.it indirizzandolo alla C.a del Dirigente scolastico e del Referente antibullismo riportando la dicitura "Riservato". In alternativa puoi anche segnalare verbalmente ad un insegnante, ai docenti del Team Antibullismo o al personale scolastico, al dirigente scolastico.

Nome e cognome di chi fa la segnalazione: _____

Segnalo i fatti come (indicare uno dei seguenti casi):

☐ Lo studente che ha subito (indica il nome) _____

☐ Un amico/a della vittima (indica il nome) _____

☐ Un testimone (indica il nome) _____

☐ Un genitore, nome _____

☐ Un insegnante, nome _____

☐ Altro: _____

Chi sono gli aggressori

1. _____ che frequenta la classe _____

2. _____ che frequenta la classe _____

Erano presenti altre persone? ☐ Sì ☐ No

Se sì, riporta i loro nomi: _____ e indica il luogo dove si sono verificate le condotte integranti atti di bullismo e/o cyberbullismo.

Descrivi brevemente i fatti specificando quando e dove sono avvenuti, e se si sono ripetuti nel tempo, ricostruendo con quanta più precisione possibile.

Data (indicare giorno/mese/anno): _____